



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DSPS
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI
TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI PER IL CORSO
DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE e DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI
SOCIALI**

TRA

L'**Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Direttore, Prof. Marco Bontempi, nato a Dicomano (Fi) il 30 Agosto 1961, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto n. 972 prot. 132508 del 14 Settembre 2020,

E

XXX (settore di attività: XX.XX.XX -) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. XXXXX, con sede legale in XXXX, tel. XXXX, email: XXXX, nella persona di XXXX, nato a XXXX il XXXX, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

- l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e regionale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;



- il tirocinio professionale curriculare per assistenti sociali previsto nel Corso di laurea triennale Servizio Sociale e magistrale Disegno e gestione degli interventi sociali costituisce parte fondamentale e qualificante della formazione in servizio sociale per il corretto esercizio della professione;
- il tirocinio di ogni studente implica necessariamente una competente attività di affiancamento da parte di professionisti (assistente sociale o assistente sociale specialista) iscritti rispettivamente alla sezione B o alla sezione A dell'Albo professionale e presenti nella struttura in cui l'esperienza ha luogo;
- la funzione didattico-formativa svolta dai docenti nell'ambito del percorso di studi universitari richiede la piena integrazione con la funzione di guida e supervisione nella realtà istituzionale e organizzativa dei servizi sociali in cui il tirocinio si svolge;
- il corretto e qualificato svolgimento del tirocinio costituisce interesse comune per i soggetti coinvolti, in specie per l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, i Corsi di Studio in Servizio sociale e Disegno e gestione degli interventi sociali (classi delle lauree L39 e LM87), e il soggetto XXXXXXXXX, ognuno per le proprie autonome competenze e responsabilità;
- è interesse comune dei suddetti soggetti sviluppare tra loro lo scambio di informazioni atte a verificare la congruenza tra l'offerta formativa da un lato e le problematiche ed esigenze del territorio dall'altro ed instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità";

RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA:

- la legge 23 marzo 1993 n. 84 *"Ordinamento della Professione di Assistente Sociale"*;
- il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994 n. 615 *"Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio"*



Nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale";

- il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 *"Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento"*;
- la riforma dell'ordinamento universitario, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, che aveva istituito la laurea in scienze del servizio sociale -- classe 6 e la laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali -- classe 57/S, oggi sostituite dalla laurea in servizio sociale classe L 39 e dalla laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali classe LM 87, previste dai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicati nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 e n. 157 del 9 luglio 2007;
- la legge 3 aprile 2001, n. 119, che ha esteso agli assistenti sociali l'obbligo del segreto professionale già vigente per altre professioni, in considerazione dell'alto rilievo sociale della professione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, emanato a seguito della riforma universitaria del 1999, che ha proceduto al conseguente adeguamento della disciplina dell'ordinamento della professione e dell'albo, introducendo i profili di assistente sociale specialista e di assistente sociale e le corrispondenti sezioni A e B nell'albo professionale. Per poter esercitare le professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista sono richiesti, rispettivamente, il conseguimento della citata laurea classe L 39 o della laurea magistrale classe LM 87 e, successivamente, il superamento del relativo esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale. Con questi titoli è possibile richiedere l'iscrizione



all'albo professionale della regione di residenza, confermando la natura professionale del percorso;

- il D.M. Miur n. 270 del 22.10.2004, ed in particolare l'art. 3, comma 9, che stabilisce che "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello"; inoltre prevede all'art.10, comma 5, lettera e) che nell'ipotesi in cui l'acquisizione delle conoscenze professionali sia preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea, le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi si svolgano presso "imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali" previa stipula di apposite convenzioni;
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 *"Regolamento attuativo dell'art.1], comma 18 della legge n.4/1999 relativo alle modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento, con particolare riferimento all'art. 6 sul tirocinio"*;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 – prot. n. 25730, che all'art. 30, avente ad oggetto "Scuole di Ateneo", affida alle stesse "Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea Magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi";



- il *Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari*, emanato con Decreto Rettorale n.192964 (1397) del 27 dicembre 2017, che non trova applicazione per i tirocini disciplinati da specifiche normative;

DATO ATTO

- che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori";
- L'Università si fa carico degli oneri relativi all'assicurazione per infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal tirocinante e prevista dal tirocinio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa, XXXXXXXXXXXX si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale e/o Disegno e gestione degli interventi sociali dell'Università degli studi di Firenze.
2. Con la presente Convenzione i soggetti definiscono obiettivi, contenuti generali e modalità per il corretto svolgimento dei tirocini curriculari professionali degli studenti dei corsi di Laurea in "Servizio sociale" (classe L-39) e LM in "Disegno e gestione degli interventi sociali" (classe LM-87) attivati presso la Scuola di Scienze Politiche, al fine di assicurare ai tirocini qualità, aderenza ai contenuti della professione ed efficacia formativa.



Art. 2 - Definizione del tirocinio

1. Il tirocinio curriculare professionale nella formazione di base e caratterizzante prevista dalla Laurea triennale in Servizio sociale" (classe L-39) e Laurea Magistrale in "Disegno e gestione degli interventi sociali" (classe LM-87) rappresenta per gli assistenti sociali un elemento fondamentale e imprescindibile di acquisizione dei contenuti propri della disciplina professionale, nella continua feconda dialettica fra apprendimento teorico scientifico e conoscenza/abilità ricavata dalla sperimentazione sul campo nonché un'attività formativa finalizzata ad un più efficace e positivo inserimento nei contesti lavorativi dei servizi presenti sul territorio.

2. Il tirocinio curriculare professionale costituisce inoltre un'opportunità di formazione al ruolo professionale e di acquisizione dei riferimenti deontologici propri della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista, come esperienza guidata nella realtà quotidiana dei servizi sociali attivati dalle diverse istituzioni ed organizzazioni e/o degli studi professionali in cui opera il servizio sociale professionale.

Art. 3 - Struttura del tirocinio

Il tirocinio curriculare professionale di cui alla presente Convenzione si struttura in un progetto formativo personalizzato per ciascuno studente, al fine di consentirgli di sviluppare:

- una personale competenza adottando un atteggiamento riflessivo e critico sul rapporto tra teorizzazioni scientifiche e pratiche professionali;
- capacità e autonomia progettuale in rapporto ai diversi livelli di intervento del servizio sociale professionale;
- capacità d'azione correttamente contestualizzata, scientificamente fondata, metodologicamente e tecnicamente adeguata;
- con riferimento agli studenti del corso di laurea specialistica, capacità ed autonomia nella progettazione, programmazione e gestione manageriale di servizi.



Art. 4 - Aree di competenza

Le aree di competenza sulle quali il tirocinio interviene in prevalenza sono:

- area tecnico-metodologica, che comprende sia le funzioni relative alla trattazione delle problematiche poste dall'utenza, sia l'elaborazione di piani e progetti di intervento, e la promozione ed organizzazione di risorse;
- area relazionale, che comprende la necessità di coinvolgere ed orientare la dimensione emotiva e la dimensione etica nel rapporto con le persone, in un processo d'aiuto;
- area sociale ed istituzionale, comprendente la conoscenza del contesto ambientale istituzionale in cui si svolge il tirocinio, il territorio, l'organizzazione dei servizi;
- area organizzativo-manageriale che comprende sia le funzioni gestionali che di pianificazione e programmazione nel campo dei servizi sociali e delle politiche sociali, nonché di valutazione della qualità dei servizi;
- area scientifico-metodologica orientata alla ricerca di servizio sociale.

Art. 5 - Soggetti coinvolti

Ai fini dell'attivazione del tirocinio curriculare professionale occorre la compresenza ed il coordinamento di tre soggetti:

- lo studente-tirocinante, che deve risultare regolarmente iscritto ai corsi di laurea triennale o magistrale in Servizio sociale / Disegno e gestione degli interventi sociali della Scuola di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Firenze;
- il responsabile didattico e gli altri soggetti incaricati dai Corsi di Laurea e/o dalla Scuola di Scienze Politiche di curare i rapporti con gli Enti che ospitano tirocini e accompagnare il processo di formulazione e svolgimento dei progetti personalizzati di tirocinio;



- il responsabile del soggetto ospitante, nella persona di un professionista assistente sociale iscritto all'Albo, operante negli enti, nei servizi e negli studi professionali presso i quali si svolgono i tirocini.

Art. 6 - Il progetto di tirocinio

1. Nel progetto di tirocinio devono essere indicati gli obiettivi formativi; i contenuti orientativi dell'attività prevista per lo studente tirocinante; la durata; la periodizzazione delle attività con indicazione delle scadenze ed i criteri valutativi.
2. Il progetto di tirocinio deve essere condiviso tra le figure di cui all'art. 5 della presente Convenzione e va formulato di norma prima dell'avvio del tirocinio.
3. Previa autorizzazione del Presidente del Corso di laurea triennale/magistrale si può dare avvio a progetti di tirocinio generali.

Art. 7 - Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio curriculare professionale si svolge nell'arco delle annualità accademiche di cui si compone il Corso di laurea triennale o magistrale secondo un'articolazione dell'orario che garantisca agli studenti una presenza nelle sedi di tirocinio adeguata agli obiettivi formativi prefissati.
2. Il tirocinio curriculare professionale deve essere interamente svolto durante il periodo di durata del Corso di laurea triennale o magistrale così che lo studente possa acquisire i crediti formativi universitari (cfu) previsti dall'ordinamento didattico nei due livelli di formazione.
3. I cfu previsti per il tirocinio non potranno essere sostituiti da cfu di altre materie o attività formative, salvo casi eccezionali valutati volta per volta dal tutor accademico ovvero dalla Commissione tirocini qualora costituita.
4. Salvo situazioni eccezionali di carattere generale, il tirocinio curriculare non può essere svolto con attività formativa impartita in aula all'interno dell'Università se non per una parte marginale del tempo complessivo di durata del tirocinio e solo qualora tale parte risulti dedicata alla rielaborazione



dell'esperienza di tirocinio o ad informazioni ed aggiornamenti proposti agli studenti in relazione al tirocinio stesso.

5. Conformemente alla programmazione didattica della Scuola e senza aggravio per la stessa, possono essere previsti alcuni periodi di presenza più intensa dei tirocinanti nelle sedi di tirocinio in base all'orario di servizio dell'ente ospitante.

6. Ogni studente tirocinante del Corso di laurea triennale o magistrale nello svolgimento del tirocinio viene affiancato da un tutor aziendale assistente sociale operante nella sede di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

7. In specifiche ed eccezionali condizioni di sperimentazione, può essere attivato un tirocinio professionale di servizio sociale presso enti od organizzazioni pubbliche o private che non abbiano ancora al loro interno la presenza strutturata di assistenti sociali o assistenti sociali specialisti. In tali situazioni la funzione di tutor aziendale, da considerarsi esterna, viene appositamente attribuita a un assistente sociale o assistente sociale specialista indicato dal Presidente del Corso di studio in Servizio Sociale o in Disegno e gestione degli interventi sociali.

Art. 7 bis - Obblighi del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;



- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. n. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
- d) Compete altresì al soggetto ospitante l'addestramento specifico dei tirocinanti ex art. 37 commi 4 e 5 del D. Lgs. 81/2008 laddove richiesto dalle attività a cui saranno adibiti;
- e) È compito del soggetto ospitante verificare che gli studenti siano stati formati e, se necessario, addestrati e risultino idonei allo svolgimento del tirocinio prima dell'inizio del medesimo.
- f) Il soggetto ospitante avvierà il tirocinante a sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.Lgs. 81/2008), qualora necessaria, in base alle risultanze della sua valutazione dei rischi e al protocollo sanitario stabilito dal proprio medico competente.

Art. 7 ter – Infortuni sul lavoro.

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinanti/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante il soggetto ospitante si impegnano a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al "soggetto promotore" che provvederà agli adempimenti previsti per legge.



Art. 8 - Rapporti fra i sottoscrittori della Convenzione.

1. I due soggetti sottoscrittenti si impegnano a formalizzare modalità di confronto al fine di monitorare le esperienze e valutare gli esiti complessivi del tirocinio professionale nel territorio regionale.
2. Si impegnano altresì a promuovere iniziative per sensibilizzare e coinvolgere l'Amministrazione Regionale, le amministrazioni degli EE.LL. e delle Aziende Sanitarie Locali, il mondo della cooperazione sociale, delle ONLUS e delle agenzie private erogatrici di servizi, onde favorire una positiva integrazione tra il percorso formativo universitario e la realtà organizzativo-istituzionale dei servizi sociali.

Art. 9 - Durata della Convenzione.

La presente Convenzione ha durata di anni TRE, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 10 - Trattamento dati personali.

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003 e si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Imposta di bollo.

1. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.

L'imposta è a carico del soggetto ospitante, salvo diversa disposizione di legge.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DSPS
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI

2. L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate nei competenti Uffici territoriali, di cui saranno chiesti i necessari riferimenti.
3. La Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, e per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le parti concordemente determinano la competenza del Foro di Firenze.

Per l'Università degli Studi di Firenze

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Marco Bontempi

Per il Soggetto Ospitante

XXXXXXXXXXXX